



2438/2008  
1935/2008



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L.Padova ,  
quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n.66546/00 R.G., avente ad oggetto una domanda  
di accertamento e condanna promossa da

[REDACTED] C.F. [REDACTED] con l'avv. G.  
Turco

- ATTRICE -

-  
CONTRO

[REDACTED]  
- CONVENUTO CONTUMACE -

E

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
CF [REDACTED]  
CF [REDACTED]  
CF [REDACTED]  
CF [REDACTED]



tutti con l'avv. S. Repossini

- CONVENUTI -

**CONCLUSIONI:** come nei rispettivi fogli allegati al verbale di udienza 24.01.07.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio si è svolto inizialmente all'unisono con quello contraddistinto con il n. 66545/00 dal quale è poi stato separato a seguito della sentenza che ha definito detto procedimento.

Dunque in questa sede residua esclusivamente l'accertamento in ordine alle domande azionate in giudizio dall'attrice ed alle riconvenzionali dei convenuti.

Ciò premesso occorre anzitutto evidenziare alcune circostanze pacifiche ed in contestate: 1) il de cuius (delle cui eredità si controverte in causa) [redacted] ha disposto delle proprie sostanze con testamento olografo, la cui autenticità non è contraddetta da alcuno degli eredi; 2) la qualità di erede testamentaria dell'odierna attrice sig.ra [redacted] non viene contestata dai coeredi convenuti; 3) l'eredità relitta da [redacted] è rappresentata dal saldo attivo di un conto corrente bancario, ammontante ad € 103.291,38= e dalla porzione immobiliare – meglio identificata nella relazione di CTU depositata in corso di giudizio – sita in Comune di [redacted] alla via [redacted]

Dalla scheda testamentaria di [redacted] si legge che il de cuius ha disposto che alla sua morte le sue "sostanze sia immobili che liquide siano divise in sei <6> èarti uguali" tra [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted]



Dunque la quota di eredità spettante all'odierna attrice è pari ad 1/6 del relitto, nella stessa misura in cui ciascuno degli altri eredi ed odierni convenuti è chiamato a concorrere alla successione.

Vista la consistenza dell'asse relitto come sopra individuata e considerato che il saldo di conto corrente è individuato pacificamente dagli eredi in □ 103.291,38=, è invece necessario procedere all'individuazione del valore dell'immobile caduto in successione, poiché sul punto la valutazione compiuta dalle parti in causa non appare concorde. A questo proposito è stata disposta CTU, che ha concluso attribuendo al bene il valore di € 198.000,00=. Dall'esame della CTU si evince che il consulente è pervenuto alla stima partendo dalla determinazione della superficie totale commerciale – pari a mq.85,56 – ed aggiungendovi la potenzialità edificatoria supplementare pervenendo così ad un totale di mq.152,3 – nei termini meglio specificati nella relazione. A tale superficie il CTU ha quindi applicato il valore di mercato medio alla data del settembre 2003 di € 1.300,00=/mq. (per immobili da ristrutturare). Ritiene questo giudice che mentre appare nella media di mercato per l'anno di stima 2003 il valore al mq. indicato dal CTU, non si possa condividere l'incremento della superficie commerciale dallo stesso individuato in relazione alla potenzialità edificatoria supplementare.

A quest'ultimo proposito, infatti, appaiono del tutto conferenti e sorrette da oggettivi riscontri le osservazioni critiche svolte dai convenuti. D'altro canto non si può ignorare che la valorizzazione del bene va riferita al momento dello scioglimento della comunione ereditaria tra l'attrice ed i convenuti e dunque ad oggi, con un innegabile incremento del valore base di mercato quale indicato dal CTU. Alla luce di tali parametri di valutazione, ritiene questo giudice che appaia congrua la stima complessiva del bene in € 140.000,00=.

Peraltro a formare l'asse relitto concorrono non soltanto il saldo di conto corrente per € 103.291,38= ed il valore immobiliare di € 140.000,00=, ma anche – ai sensi dell'art.737 e segg. C.c. – 3.887,43= (per donazione alla nipote Simona) ed € 3.615,20= (per donazione al nipote Massimo).



Dal totale di € 250.794,01= occorre dedurre le passività che gravano sulla massa e rappresentate dalle spese funerarie, dalle imposte e tasse connesse alla successione e quanto si deve riconoscere ai due coeredi [redacted] e [redacted] per l'assistenza prestata continuativamente al padre negli ultimi tre mesi antecedenti la sua morte.

Dalla documentazione versata in atti dall'attrice e sicuramente riferibili ad oneri connessi con il decesso di [redacted] e con gli oneri relativi all'immobile de quo – sostenuti da [redacted] – si perviene a quantificare le passività gravanti sull'asse relitto in complessivi € 6.462,40=. Dedotte le passività dalle attività residuano € 244.331,61=. Da tale somma si deve dedurre l'ulteriore voce rappresentata dal compenso che deve essere riconosciuto al figlio [redacted] ed alla moglie per l'assistenza prestata a [redacted] negli ultimi tre mesi antecedenti la sua morte. La circostanza non è nemmeno contestata dall'attrice, che allega risposta ad un preciso dovere filiale. Ritiene questo giudice che – se è pur vero che la cura dei genitori rientra tra gli obblighi naturali dei figli – tuttavia laddove si tratti di un impegno tale da comportare una presenza costante giorno e notte ed una dedizione senza limiti non si versi più nell'ambito della mera obbligazione naturale, ma ecceda detta accezione e meriti pertanto un riconoscimento di natura economica. Esso – in via equitativa – può essere parametrato al compenso mensile di una badante e dunque individuato nella misura di € 2.500,00= per entrambi i convenuti; così per complessivi € 7.500,00=.

L'asse relitto dunque ammonta ad € 236.831,61=.

Per testamento a ciascun erede e dunque anche all'odierna attrice compete 1/6 di tale somma e pertanto € 39.456,26=.

Non può invece trovare accoglimento la tesi di parte convenuta secondo la quale [redacted] avrebbe anticipatamente liquidato sia il fratello [redacted] che la di lui moglie ed odierna attrice con la corresponsione della somma di £.110.000.000=, di cui all'accordo 06.06.2000 prodotto quale doc.5. Esso infatti contiene esclusivamente l'atto di rinuncia all'eredità da parte di Franco – dietro versamento allo stesso in proprio della somma di

£.110.000.000=. Tale atto di rinuncia risulta intestato al solo [redacted] e dallo stesso sottoscritto. Dunque la diversa tesi sostenuta dai convenuti è smentita per tabulas.

Visto l'esito del giudizio, i convenuti vanno condannati in via tra loro solidale a rimborsare all'attrice le spese di lite. Esse vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

**p. q. m.**

Il giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'attrice erede testamentaria di [redacted] per la quota di 1/6;
- 2) condanna i convenuti pro quota (di 1/6 ciascuno) a corrispondere all'attrice la somma per tale titolo a lei spettante e pari ad € 39.456,26=;
- 3) condanna in solido i convenuti a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate in € 193,42= per spese, € 2.712,00= per diritti ed € 5.000,00= per onorari, oltre accessori di legge.

Milano, 08.02.08.

Il Giudice

*U. L. Pavlova*

